

Crediti di imposta energia 2022 .....	1
Promozione della digitalizzazione delle microimprese .....	2
Buono benzina e regali ai dipendenti .....	2

Fatture strane trasmesse dal sdi? .....	3
Conservazione digitale delle fatture elettroniche .....	3

## CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA 2022

### ***Il caro energia: una breve panoramica delle novità che riguardano le misure per le imprese:***

Le imprese con un **consumo annuo superiore a un GW/h** sono considerate **imprese energivore**. Prerequisito per richiedere il contributo è che i costi energetici (cioè relativi solo alla componente energetica e non ai costi accessori) nel 1° trimestre del 2022 siano aumentati di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019 (devono essere presi in considerazione anche i corrispondenti contratti di fornitura di energia elettrica conclusi dalla rispettiva impresa):

Le imprese **non energivore** sono quelle con un allacciamento elettrico di **almeno 16,5 kW**. Prerequisito per richiedere il contributo è che i costi energetici (cioè relativi solo alla componente energetica e non ai costi accessori) nel 1° trimestre del 2022 siano aumentati di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.

**Il credito d'imposta è stato aumentato al 15%** relativa solo alla componente energetica, non ai costi accessori, del 2° trimestre del 2022. Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione con le imposte e i contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

**Su richiesta, i fornitori di energia elettrica forniscono i rispettivi calcoli (richiesta al proprio fornitore di energia elettrica, preferibilmente tramite e-mail o PEC). Potete quindi inviarci il calcolo del vostro fornitore di energia elettrica.**

Credito d'imposta per le **imprese gasivore**: Questo credito d'imposta è disponibile per le aziende il cui consumo di gas durante il 1° trimestre del 2022 risultava almeno 23.600 metri cubi. Prerequisito per richieder il contributo è che il prezzo di acquisto del gas naturale (secondo la pubblicazione del "Gestore dei mercati energetici - GME") nel 1° trimestre del 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.

Credito d'imposta per le imprese **non gasivore**: Questo credito d'imposta spetta alle imprese non considerate gasivore, a condizione che il prezzo di acquisto del gas naturale (secondo la pubblicazione del "Gestore dei mercati energetici - GME") nel 1° trimestre del 2022 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.

**Ora, il credito d'imposta ammonta al 25% del costo** di acquisto del gas naturale (non utilizzato per la produzione di energia elettrica) del 2° trimestre del 2022. Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione di imposte e contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

Anche in questo caso, **i fornitori di gas forniscono i rispettivi calcoli su richiesta (richiesta al proprio fornitore preferibilmente tramite e-mail o PEC). Potete quindi inviarci il calcolo del vostro fornitore di gas.**

### **Credito di imposta carburanti agricoltura e pesca**

Con l'art 7 del *Sostegni-Bis* rubricato Credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca alle **imprese esercenti attività agricola** e della pesca è riconosciuto, per compensare una parte dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la

trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. **Nel decreto Aiuti bis la misura è stata estesa al terzo trimestre 2022.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022.

Esso inoltre non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MICROIMPRESE

**Le microimprese con un massimo di cinque dipendenti possono far richiesta alla Provincia di Bolzano per i cosiddetti contributi de minimis per le misure di digitalizzazione per il 2022 e il 2023.**

**Le seguenti iniziative sono soggette all'agevolazione:** la presenza in internet dell'impresa, le iniziative di formazione, coaching e tutoraggio, l'adozione delle forme di commercio elettronico (e-commerce), la gestione dei social media e di modelli di comunicazione digitale, l'uso di tecnologie digitali e processi per l'ottimizzazione dei modelli organizzativi e di business, l'acquisto e l'ottimizzazione di software.

Sono agevolabili iniziative con un importo complessivo minimo ammissibile per domanda di 2.000,00 euro e **massimo di 10.000,00 euro**. L'agevolazione è concessa nella **misura massima del 60% della spesa ammessa** in regime "de minimis". È ammessa la presentazione di una sola domanda per azienda nel periodo 2022-2023 entro il **31 ottobre** dell'anno in cui le misure sono avviate o realizzate.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese individuali, le società di persone o di capitali nonché i consorzi, le cooperazioni e le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese che svolgono quale attività prevalente un'attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi, o del turismo in provincia di Bolzano, che siano classificate come microimprese con un massimo di 5 addetti. L'impresa deve essere iscritta secondo il rispettivo ordinamento vigente nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. Le libere professioniste e i liberi professionisti devono essere iscritti agli albi o negli elenchi di cui all'articolo 2229 del Codice Civile.

Per ulteriori informazioni in merito agli interventi per la promozione e la modulistica rilevante si prega di consultare:

[https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv\\_svid=1039764](https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1039764)

## BUONO BENZINA E REGALI AI DIPENDENTI

Una breve panoramica delle informazioni più importanti per i datori di lavoro:

### Fringe benefit 600 Euro

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene innalzato a 600 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito.

La norma, sempre limitatamente all'anno 2022 ed entro il limite complessivo della di 600 euro, prevede, inoltre, che rientrano nell'agevolazione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'esclusione dal reddito opera anche se questa liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.

### Buono benzina 200 euro per dipendenti, vale solo per il 2022

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro ai loro dipendenti esclusivamente su base volontaria e fino ad un massimo di 200 euro.

La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche *ad personam* (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di un preventivo accordi contrattuale.

Viene confermato che il plafond di 200 euro è aggiuntivo rispetto a quello di 600 Euro.

I buoni carburante potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale. Non è previsto il pagamento come somma sul cedolino oppure in contanti.

L'erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici rientra nell'ambito di applicazione del bonus carburante.

Esempio: Il datore può erogare al lavoratore, per l'anno 2022, le somme di 200 euro quale buoni carburante e di 600 Euro quale buoni spesa (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) senza la relativa corresponsione di alcuna tassazione e contribuzione.

*Come i buoni spesa anche i buoni benzina devono essere segnati sul cedolino paga!*

## FATTURE STRANE TRASMESSE DAL SDI?

***A partire dal 1 luglio 2022 è stato introdotto l'obbligo di inviare le fatture dall'estero e le fatture con applicazione del reverse charge in formato elettronico all'agenzia delle Entrate.***

Tutti i documenti esteri ricevuti dalle vostre ditte devono quindi essere trasformati in un documento elettronico ed inviati all'Agenzia delle Entrate. Fino a qui nulla di nuovo. Tuttavia, in risposta a molte domande ricevute da nostri clienti che usano i nostri software digital hub, tieni il conto (TIC), digital hub app precisiamo quanto segue:

**le "autofatture elettroniche" delle fatture estere e da reverse charge vengono importate dai software come fossero delle fatture di acquisto.**

Come possiamo differenziarle dalle fatture di acquisto "normali"?

Le autofatture elettroniche hanno un codice tipologia documento **TD16, TD17, TD18, TD19**.

Le autofatture elettroniche hanno nella descrizione le parole: **Fatt. Coll. XXXXX del xx/xx/xxxx**

Ricordiamo che per questi documenti non è necessario fare nulla, non serve stamparle, non serve controllarle e soprattutto **NON VANNO PAGATE**

Se avete dubbi non esitate a chiedere alla vostra contabile.

## CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

***La "conservazione digitale" o "conservazione elettronica" è una procedura tecnica prevista dalla legge per la redazione e l'archiviazione elettronica di documenti.***

Con l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti i rapporti commerciali B2B (da attività a attività) e B2C (da attività a consumatore) (con alcune eccezioni), i documenti redatti elettronicamente devono anche essere conservati digitalmente. Si riferisce a:

- fatture ordinarie;
- fatture semplificate;
- accrediti;
- eventuali allegati ai documenti di cui sopra (ad esempio: rendiconti delle spese di cassa nel caso di richieste di rimborso).

Sono esclusi altri documenti e registri. Sono escluse anche le fatture di acquisto dall'estero. Normalmente, la "conservazione elettronica" viene effettuata tramite il software di contabilità utilizzato dall'impresa o dal consulente, oppure tramite il software dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo i clienti del nostro studio con contabilità esterna (non attraverso il nostro server) che le fatture elettroniche devono essere archiviate entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. Per le società che chiudono l'esercizio al 31 dicembre, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo. Pertanto, il termine di archiviazione scade alla fine di febbraio del secondo anno successivo (ad esempio: le fatture dell'anno 2021 devono essere archiviate entro febbraio 2023).

### Conservazione/Stampa dei documenti contabili

Oltre all'archiviazione delle fatture, i documenti contabili devono essere stampati entro la fine di febbraio 2023. In alternativa, i documenti contabili possono essere conservati anche in formato elettronico (o anche nel proprio sistema contabile) e la stampa su carta deve essere effettuata solo in caso di controlli. A partire

dal 2022 la conservazione dei documenti non stampati non deve più essere effettuata elettronicamente con una marcatura temporale, ma può essere effettuata in forma elettronica semplice.

I documenti stampati devono essere conservati per **dieci anni** in base al diritto commerciale, anche se la normativa fiscale prevede un periodo di conservazione più breve. Inoltre, per il libro giornale ed il libro degli inventari, le rispettive pagine devono essere numerate consecutivamente indicando l'anno (ad esempio 2021/1, 2021/2 o 1/2021, 2/2021 per i dati del 2021). La numerazione con l'indicazione dell'anno si riferisce all'anno delle operazioni commerciali registrate e non all'anno della stampa dei libri e dei registri.

L'imposta di bollo è dovuta solo per il libro giornale ed il libro degli inventari. La determinazione dell'imposta di bollo avviene per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate (o per ogni 2.500 registrazioni se conservate in forma elettronica):

- Euro 16,00 per le società di capitali (Srl, SpA);
- Euro 32,00 per tutti gli altri tipi di società (Sas, snc, impresa individuale).

Per il calcolo delle 100 pagine (o 2.500 registrazioni) non importa se si riferiscono ad un singolo anno o a più anni. L'imposta di bollo è sempre dovuta ogni 100 pagine (o 2.500 registrazioni). L'imposta di bollo può essere apposta sulla prima delle 100 pagine o pagata tramite il modello F24 in caso di conservazione elettronica. Il codice tributo F24 è "2501" e l'anno è quello di riferimento (in questo caso il 2021).

Per i clienti che hanno affidato al nostro studio la tenuta della contabilità, rispetteremo gli obblighi di cui sopra.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

*La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it).*